

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **IV**  
N. **1**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CAPTAZIONI INFORMATICHE

NEI CONFRONTI DI

**COSIMO MARIA FERRI**

(deputato all'epoca dei fatti)

(nel procedimento disciplinare n. 93/2019 RG)

AVANZATA DALLA SEZIONE DISCIPLINARE  
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

*il 20 settembre 2023*

---

PAGINA BIANCA

**Ord. n. 78/2023**La Sezione Disciplinare  
del Consiglio Superiore della Magistratura

nel procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G.

sentito il Procuratore Generale e il Difensore del dott. Ferri, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19-10-2023, ha pronunciato la seguente

**Ordinanza**

**1.-** Il Procuratore Generale, con atto prot. 17566/92/19D del 5 luglio 2019, ha promosso il procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G. nei confronti del dott. Cosimo Ferri, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura, in aspettativa per mandato parlamentare perché deputato della Repubblica, per le seguenti incolpazioni:

*Capo 1)*

*“dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità di magistrato, benché fuori ruolo organico della Magistratura in quanto parlamentare - unitamente ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, Cartoni Corrado, Morlini Pierluigi, Lepre Antonio, Criscuoli Paolo e Spina Luigi; al dott. Luca Palamara, magistrato con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma; ed al dott. Luca Lotti, anch'egli parlamentare - teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Detto comportamento risultava invero idoneo ad influenzare, in maniera occulta, la generale attività funzionale della V Commissione dell'organo di autogoverno, in ragione della circostanza che, nel corso di una riunione notturna tenuta nella notte del 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, egli - benché soggetto estraneo alla funzione ed all'attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato, in quanto parlamentare - forniva un contributo consultivo, organizzativo e decisivo sulle future nomine di direttivi di vari uffici giudiziari, tra cui, specificamente, la proposta inerente la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto interesse personale per almeno due di tali soggetti estranei alle funzioni consiliari presenti, quali il dott. Palamara ed il dott. Lotti. In particolare, nei confronti di quest'ultimo, per il quale era già stato richiesto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di*

Roma, il nominando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa”.

Capo 2)

“dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, commi 1, e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel precedente capo di incolpazione, teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (ed, in particolare, dei dottori Lo Voi, Creazzo e Viola).

Egli infatti - benché soggetto estraneo alla funzione ed all’attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato - insieme ai citati membri del Consiglio Superiore della Magistratura; al dott. Luca Palamara (sostituto presso la Procura di Roma e concorrente all’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio, e, dunque, direttamente interessato alla nomina dell’ufficio direttivo in questione), ed al dott. Luca Lotti, precostituiva e concordava, fin nei dettagli, la strategia da seguire ai fini di pervenire dapprima alla proposta di nomina e, quindi, alla successiva nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma. E ciò indipendentemente dagli eventuali meriti dei candidati e benché tale nomina fosse di immediato, diretto, interesse personale per due di tali soggetti estranei alla funzione consiliare ed aventi mediato interesse alla nomina: il dr. Palamara, per la circostanza sopra indicata; il dr. Lotti, in quanto imputato in un procedimento pendente proprio dinanzi al Tribunale di Roma e su iniziativa del P.M di Roma, di risonanza nazionale, con la conseguenza che il designando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere l’accusa nei suoi confronti.

Inoltre, la condotta era sicuramente, vieppiù, gravemente scorretta perché con il fattivo contributo causale del dr. Lotti - nonostante la richiamata qualità assunta dallo stesso nel suindicato procedimento penale - erano discusse ed approfondite, anche al fine di una loro enfaticizzazione, vicende che concernevano uno dei concorrenti, il dr. Creazzo, ipoteticamente ostative alla sua designazione e strumentalmente finalizzate comunque, in un momento successivo, ad un allontanamento del predetto magistrato dalla funzione ricoperta di Procuratore della Repubblica di Firenze; sia perché veniva prefigurata una strategia volta ad enfatizzare il profilo professionale di uno dei candidati, indipendentemente dai dati oggettivi risultanti dai curricula”.

Capo 3)

“dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3 lett. i) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere - anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione - posto in essere un uso strumentale della propria qualità e



*posizione, diretto, per le modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura".*

2.- Nel corso dell'udienza disciplinare del 29 luglio 2021, il dott. Ferri ha formulato alcune eccezioni preliminari relative all'ammissibilità e utilizzabilità nei suoi confronti, nell'ambito del procedimento disciplinare, delle conversazioni telefoniche intercettate grazie alla inoculazione di un c.d. *Trojan Horse* sull'utenza telefonica in uso al dott. Palamara. Il dott. Ferri, per quanto ancora rileva in questa sede, ha sostenuto che le intercettazioni in questione hanno natura "*indiretta*" e, pertanto, non possono essere utilizzate perché effettuate senza la previa autorizzazione parlamentare *ex art. 4, comma 2, l. n. 140 del 2003*.

La Sezione disciplinare, con ordinanza n. 96 del 30 luglio 2021, ha richiamato i diversi regimi delle intercettazioni del parlamentare, ricordando che è necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, l. n. 140 del 2003, solo per le intercettazioni "*dirette*" e per quelle c.d. "*indirette*", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare. È invece necessaria l'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 6, l. n. 140 del 2003, laddove il parlamentare sia intercettato in maniera "*casuale*" o "*fortuita*". La Sezione disciplinare ha poi ricordato che la disciplina delle intercettazioni "*casuali*" esula dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, comma 3, della Costituzione, in quanto, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva *ex art. 4*, e che ciò che conta, ai fini della qualificazione dell'intercettazione del parlamentare, è la direzione dell'atto d'indagine: se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi.

Ciò premesso, la Sezione disciplinare ha esaminato le argomentazioni addotte dal dott. Ferri a sostegno della propria eccezione di illegittimità delle intercettazioni in oggetto (argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle successivamente addotte dalla Camera dei deputati a sostegno della deliberazione del 12 gennaio 2022), ma le ha ritenute insufficienti a giustificare una conclusione diversa da quella adottata con ordinanza n. 71 del 10 luglio 2019, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 741 del 2020, e con sentenza 9 ottobre 2020, n. 139, in cui aveva motivatamente escluso che l'on. Ferri fosse stato inserito nel perimetro investigativo della

Procura di Perugia e aveva conseguentemente accertato la natura “casuale” delle intercettazioni.

Rilevato che il dott. Ferri non è mai stato inserito nel perimetro dell'indagine avviata nel procedimento penale n. 6652/18 R.G.N.R. a carico del dott. Palamara e che non è stato oggetto di intercettazioni “mirate”, è stata rigettata l'eccezione preliminare di ammissibilità ed utilizzabilità nel procedimento disciplinare a carico del dott. Ferri delle intercettazioni in oggetto e, ritenendo le stesse necessarie ai fini del giudizio, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art. 6 l. n. 140 del 2003.

3.- La richiesta di autorizzazione ha avuto ad oggetto, come precisato a seguito di varie interlocuzioni con la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, quattro captazioni (nel proseguo indicate complessivamente come le “Captazioni”), e precisamente quelle:

- del 9 maggio 2019, progressivi da 7 (ore 00:07:09) a 37 (ore 01:03:38);
- del 21 maggio 2019, progressivi da 3 (ore 00:57:29) a 10 (ore 01:18:20);
- del 28 maggio 2019, progressivi da 88 (ore 21:54:25) a 147 (ore 23:57:55);
- del 29 maggio 2019, progressivi da 1 (ore 00:00:25) a 13 (ore 00:24:45).

4.- La Giunta per le autorizzazioni della Camera, esaminata la documentazione trasmessa dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha ritenuto che gli inquirenti, ponendo sotto controllo l'utenza del dott. Palamara, abbiano inteso sottoporre a intercettazione anche il dott. Ferri e che, non avendo chiesto ed ottenuto la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, abbiano violato la garanzia di cui all'art. 68, comma 3, Cost. Nella seduta del 16 novembre 2021, la Giunta ha quindi deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione delle Captazioni.

L'Assemblea, con deliberazione del 12 gennaio 2022, ha recepito la proposta della Giunta e ha negato l'autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare.

5.- Ritenuto il diniego di autorizzazione all'utilizzo delle Captazioni tale da determinare conseguenze sulla prosecuzione del giudizio disciplinare, la Sezione disciplinare, esaminata la Relazione della giunta per le autorizzazioni nonché i resoconti delle sedute della Camera nelle quali è stata discussa la richiesta di autorizzazione in oggetto (in particolare le sedute del 4 agosto, 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre 2021 e 12 gennaio 2022), con ordinanza n. 57 del 2022 ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione al diniego di

autorizzazione all'utilizzo delle Captazioni nel procedimento disciplinare in oggetto (ex artt. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26, norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).



**6.- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 157 del 2023** (pubblicata in G.U. 030 del 26.7.2023), esclusa la natura c.d. indiretta delle Captazioni, e quindi la necessaria autorizzazione ex art. 4 l. n. 140 del 2003, **ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati** deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nell'ambito del presente procedimento disciplinare, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite, nel diverso procedimento penale R.G. n. 6652/18, in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della citata legge n. 140.

Per l'effetto, **la Consulta ha annullato la deliberazione adottata** dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A) **statuendo**, in parte motiva (pag. 22, par. 10.1), **che “una volta escluso, per le ragioni suesposte, che le intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione fossero inutilizzabili perché effettuate in violazione dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge.**

Nella prospettiva di cui innanzi, prosegue la Corte costituzionale sul punto, **“l'ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovrà conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, che si svolge «in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell'altrui autonomia» (Corte cost., sentenza n. 379 del 1992), canone al quale i poteri in conflitto si sono d'altronde finora attenuti.”**



**7.-** Ne consegue che, impregiudicata ogni valutazione in merito alle questioni sollevate dalla difesa del dott. Ferri all'udienza del 14 settembre 2023, deve essere disposta la (ri)trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione, ex art. 6 l. n. 140 del 2003, all'utilizzo delle Captazioni, come già richiesta con ordinanza n. 96/2021, ribadite la rilevanza e la necessità dell'utilizzo delle Captazioni nel presente procedimento disciplinare per l'accertamento della sussistenza degli addebiti formulati nelle incolpazioni, come già evidenziate con la citata ordinanza n. 96/2021 e con l'ordinanza n. 57/2022, con la quale è stato proposto il conflitto di attribuzione deciso da Corte cost. n. 157 del 2023 (da intendersi in questa sede richiamate e trascritte).

Dalle Captazioni emergerebbe infatti sia la partecipazione del dott. Ferri all'incontro tenutosi presso l'Hotel Champagne nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019, con gli allora consiglieri del Consiglio Superiore, dott.ri Cartoni, Criscuoli, Lepre, Morlini e Spina, il dott. Palamara e il dott. Lotti, sia (sempre secondo l'ipotesi accusatoria) il comportamento assunto in detta riunione da ciascuno dei partecipanti per influire sulle determinazioni del Consiglio Superiore relativamente al conferimento degli incarichi direttivi di Procuratore e Procuratore aggiunto della Repubblica di Roma e Procuratore della Repubblica di Perugia. Se non può certamente dirsi che il provvedimento di diniego all'utilizzazione del predetto materiale probatorio impedisca la prosecuzione del giudizio disciplinare a carico del dott. Ferri, basandosi le incolpazioni a suo carico anche su altri elementi di prova, deve evidenziarsi che esso condiziona *ab externo* lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale.

La Corte costituzionale ha difatti sottolineato che, nel decidere se autorizzare o meno l'utilizzazione processuale di una intercettazione "*fortuita*" o "*casuale*" nei confronti di un parlamentare, occorre tenere conto del fatto che l'art. 6 della l. n. 140 del 2003, "*al pari delle altre disposizioni sulle immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è alle origini della formazione dello Stato di diritto*" (Corte cost., sent. 188 del 2010, che richiama le sentt. nn. 24 del 2004, 262 del 2009 e 74 del 2013). Tale disposizione non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo quello "*di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, "da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare" – e che la asserita necessità dell'atto sia "motivata in termini di non implausibilità"* (Corte cost., sentt. nn. 74 del 2013 e 188 del 2010).

#### P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art. 6 legge n. 140 del 2003 all'utilizzo delle Captazioni, come già richiesta con ordinanza n. 96/2021, evidenziando che trattasi di procedimento disciplinare pendente dal 23 giugno 2020.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione alle parti e per la trasmissione alla Camera dei Deputati della presente ordinanza, delle ordinanze nn. 96/2021 e 57/2022 e del relativo fascicolo processuale.

Roma, 19.1X.23

Consiglio Superiore della Magistratura  
Sezione Disciplinare - Segreteria  
La presente è copia conforme all'originale  
depositato agli atti di questa Segreteria  
Roma ... 19/10/23

Il Direttore

Il Presidente  
(Fabio Pinelli)





## Ord. n. 96/2021

### La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Prof. Avv. Filippo DONATI

- Componente eletto dal  
Parlamento in sostituzione del Vice  
Presidente del CSM

#### Presidente Relatore

Avv. Stefano CAVANNA

- Componente eletto dal  
Parlamento

Dott. Carmelo CELENTANO

- Magistrato di legittimità

Dott.ssa Alessandra DAL MORO

- Magistrato di merito

Dott. Michele CIAMBELLINI

- Magistrato di merito

Dott. Antonino DI MATTEO

- Magistrato di merito

#### Componenti

ha pronunciato in Camera di Consiglio – sentito il Procuratore Generale e il  
Difensore dell'incolpato – la seguente

#### **Ordinanza**

nel procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G.

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 luglio 2021 in ordine alla  
istanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione *ex art.*  
6 l. n. 140 del 2003,

### Osserva quanto segue

1.- Con atto prot. 17566/92/19D del 5 luglio 2019 il P.G. promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. Cosimo Maria Ferri, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura, in aspettativa per mandato parlamentare.

L'azione disciplinare muove dalla seguente circostanza di fatto: *“l'incolpato ha partecipato con i dottori Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini e Luigi Spina (all'epoca dei fatti componenti del CSM), che rivestivano la qualità di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura in quanto magistrati eletti, ad una riunione, svoltasi il 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, nel corso della quale questi ultimi interloquivano e chiamavano ad una collaborazione decisoria sulle strategie e sul merito della imminente proposta e nomina del Procuratore della Repubblica di Roma soggetti del tutto estranei alle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, alcuni dei quali aventi personale e diretto interesse ad influenzare tale nomina. Tali soggetti si identificavano: nello stesso incolpato, nel dott. Luca Palamara, magistrato in servizio quale Sostituto Procuratore presso lo stesso ufficio giudiziario della cui funzione dirigenziale si decideva, nonché, al contempo, concorrente per l'assegnazione della funzione di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio; e nel dott. Luca Lotti, deputato al Parlamento nazionale e soggetto imputato, risultando che la Procura della Repubblica di Roma - della cui futura direzione nella riunione si discuteva - ne ha richiesto il rinvio a giudizio, nel dicembre 2018, nell'ambito di una nota vicenda giudiziaria, di risonanza nazionale”*.

\*

2.- In relazione a tali circostanze, sono stati formulati nei confronti del dr. Ferri i seguenti tre capi di incolpazione.

**“Capo 1)**

*dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità di magistrato, benché fuori ruolo organico della Magistratura in quanto parlamentare - unitamente ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, Cartoni Corrado, Morlini Pierluigi, Lepre Antonio, Criscuoli Paolo e Spina Luigi; al dott. Luca Palamara, magistrato con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma; ed al dott. Luca Lotti, anch'egli parlamentare - teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Detto comportamento risultava invero idoneo ad influenzare, in maniera occulta, la generale attività funzionale della V Commissione dell'organo di autogoverno, in ragione della circostanza che, nel corso di una riunione notturna tenuta nella notte del 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, egli - benché soggetto estraneo alla funzione ed all'attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato, in quanto Parlamentare - forniva un contributo consultivo, organizzativo e decisivo sulle future nomine di direttivi di vari uffici giudiziari, tra cui,*

*specificamente, la proposta inerente la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto interesse personale per almeno due di tali soggetti estranei alle funzioni consiliaeri presenti, quali il dott. Palamara ed il dott. Lotti. In particolare, nei confronti di quest'ultimo, per il quale era già stato richiesto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, il nominando procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa.*

### **Capo 2)**

*Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel precedente capo di incolpazione, teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (ed, in particolare, dei dottori Lo Voi, Creazzo e Viola).*

*Egli infatti – benché soggetto estraneo alla funzione ed all'attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato - insieme ai citati membri del Consiglio Superiore della Magistratura; al dott. Luca Palamara (sostituto presso la Procura di Roma e concorrente all'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio, e, dunque, direttamente interessato alla nomina dell'ufficio direttivo in questione), ed al dott. Luca Lotti, precostituiva e concordava, fin nei dettagli, la strategia da seguire ai fini di pervenire dapprima alla proposta di nomina e, quindi, alla successiva nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma. E ciò indipendentemente dagli eventuali meriti dei candidati e benché tale nomina fosse di immediato, diretto, interesse personale per due di tali soggetti estranei alla funzione consiliare ed aventi mediato interesse alla nomina: il dr. Palamara, per la circostanza sopra indicata; il dr. Lotti, in quanto imputato in un procedimento pendente proprio dinanzi al Tribunale di Roma e su iniziativa del P.M. di Roma, di risonanza nazionale, con la conseguenza che il designando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere l'accusa nei suoi confronti.*

*Inoltre, la condotta era sicuramente, vieppiù, gravemente scorretta perché con il fattivo contributo causale del dr. Lotti - nonostante la richiamata qualità assunta dallo stesso nel suindicato procedimento penale - erano discusse ed approfondite, anche al fine di una loro enfaticizzazione, vicende che concernevano uno dei concorrenti, il dr. Creazzo, ipoteticamente ostative alla sua designazione e strumentalmente finalizzate comunque, in un momento successivo, ad un allontanamento del predetto magistrato dalla funzione ricoperta di Procuratore della Repubblica di Firenze; sia perché veniva prefigurata una strategia volta ad enfaticizzare il profilo professionale di uno dei candidati, indipendentemente dai dati oggettivi risultanti dai curricula.*

### **Capo 3)**

*Dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3 lett. i) del D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere – anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione – posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le*

*modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura".*

\*

3.- L'on. Ferri ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, che devono essere esaminate al fine di poter decidere in ordine alla istanza di invio degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art. 6, comma 2, l. 140 del 2003.

Alcune eccezioni preliminari fanno leva sulla qualità di parlamentare rivestita dall'on. Ferri al momento in cui furono effettuate le captazioni su cui si fonda l'incolpazione, e sono volte a sostenere che: (i) le conversazioni intercettate sono coperte dall'immunità prevista dall'art. 68, comma 1, Cost., (ii) le intercettazioni hanno natura "indiretta" e non possono pertanto essere utilizzate perché effettuate in assenza di previa autorizzazione parlamentare, (iii) l'istanza ex art. 6, comma 2, l. 140 del 2003 è inammissibile perché tardiva.

Altre eccezioni preliminari riguardano invece lo svolgimento delle operazioni investigative e del presente procedimento disciplinare, e sono volte a sostenere: (i) la nullità dell'interrogatorio e dei conseguenti atti per mancata contestazione delle fonti di prova, (ii) la nullità dell'atto di incolpazione disciplinare per mancata enunciazione del fatto in forma precisa, (iii) l'inutilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni raccolte nel processo penale, (iv) l'irregolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di captazione, (v) l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, (vi) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle modalità esecutive e di programmazione delle registrazioni da effettuare, per insussistenza delle ragioni d'urgenza legittimanti l'uso di impianti esterni alla Procura di Perugia e per omesso deposito degli audio con la registrazione delle intercettazioni.

Ai fini che qui interessano occorre esaminare le eccezioni che attengono alla legittimità ed all'utilizzabilità delle intercettazioni, riservando al merito l'esame di quelle attinenti al procedimento disciplinare.

Prima di procedere all'esame delle suddette eccezioni preliminari, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con ordinanza 25 giugno 2020, n. 120, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dall'on. Ferri, osservando che destinatari delle tutele sancite dall'art. 68, terzo comma, Cost. "*non sono i parlamentari uti singuli, ma le Assemblee nel loro complesso*", dal momento che tale norma mira ad "*assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non (...) gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in potesì pregiudicati dal compimento dell'atto*".

\*

4.- La difesa dell'incolpato ha eccepito il difetto di giurisdizione della Sezione disciplinare in quanto l'on. Ferri, alla data dei fatti contestati, era in aspettativa per mandato parlamentare.

L'eccezione è infondata.

Non è condivisibile la tesi dell'on. Ferri, secondo cui le opinioni espresse nella riunione del 9 maggio 2019 sarebbero coperte dall'immunità ex art. 68, comma 1, Cost. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, ha chiarito che la prerogativa dell'insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. opera soltanto in presenza di un "*nesso funzionale*" fra l'opinione espressa dal parlamentare e le attività svolte dallo stesso nella qualità di membro delle Camere. Quando l'opinione del parlamentare sia resa al di fuori delle aule parlamentari (*extra moenia*), tale "*nesso funzionale*" può essere configurato solo per le dichiarazioni che coincidono, nella sostanza, con il contenuto di un atto parlamentare precedentemente compiuto in aula. Come precisato dalla Corte costituzionale, inoltre, quando i comportamenti addebitati ad un magistrato nell'ambito di un procedimento disciplinare "*non sono qualificabili come «opinioni» (né tanto meno come «voti») espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari*", gli stessi "*non possono (...) essere ricondotti in alcun modo alla sfera della insindacabilità garantita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione*" (sent. n. 270 del 2002). Il contenuto delle conversazioni effettuate nel corso della riunione del 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne porta ad escludere la riconducibilità delle stesse ad opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, né sul punto l'incolpato ha offerto prove volte a dimostrare il contrario.

Esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, della guarentigia offerta dall'art. 68, comma 1, Cost., occorre parimenti escludere che l'aspettativa per mandato parlamentare impedisca per ciò solo che un magistrato possa essere assoggettato a responsabilità disciplinare.

La Corte costituzionale ha infatti affermato che anche quando sono ricoperte cariche elettive permangono i doveri deontologici collegati allo *status* di magistrato. Per tale motivo, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 109 del 2006, che prevede quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché collocati in aspettativa "*per motivi elettorali*" (sent. n. 170 del 2018).

Tale conclusione si pone in linea con la giurisprudenza secondo cui anche i magistrati fuori ruolo possono essere assoggettati a sanzioni disciplinari. La Corte costituzionale ha, da tempo, chiarito che la particolarità e la delicatezza delle funzioni affidate ai magistrati comportano l'imposizione di speciali doveri, che vanno rispettati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità (sentenza n. 224 del 2009). Le Sezioni Unite hanno poi stabilito che il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo *status* e pertanto non può essere considerato, nel suo operare, come non esercitante le funzioni caratterizzanti l'appartenenza in atto all'ordine giudiziario (v. sentt. nn. 7992 del 2005 e 27292 del 2009). In definitiva, "*ciò che rileva, ai fini della responsabilità disciplinare, è lo status dell'appartenenza all'Ordine giudiziario*", che non viene meno per il fatto che il magistrato sia collocato fuori ruolo (Cass., S.U., sentt. n. 741 del 2020 e 3888 del

2019). In applicazione dei principi sopra esposti, anche i magistrati che, essendo fuori ruolo, non esercitano funzioni giudiziarie, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti disciplinari di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, (Cass. S.U., sentt. n. 741 del 2020, 19288 e 31058 del 2019, 28653 del 2019, 17551 del 2017, 7042 del 2013).

\*

5.- L'on. Ferri sostiene che la captazione a mezzo *trojan* delle conversazioni del 9 maggio 2019 debba qualificarsi non come “casuale” ma come “indiretta”, con conseguente violazione delle guarentigie assicurate dall’art. 68, comma 3, Cost. e dall’art. 4 l. n. 140 del 2003 per mancanza di previa autorizzazione parlamentare.

È opportuno ricordare che i regimi di intercettazione del parlamentare sono sostanzialmente due. È necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, l. n. 140 del 2003, sia per le intercettazioni “dirette” sia per quelle c.d. “indirette”, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare. È invece necessaria l’autorizzazione successiva della Camera di appartenenza ai sensi dell’art. 6, l. n. 140 del 2003, laddove il parlamentare sia intercettato in maniera “casuale” o “fortuita”. La disciplina delle intercettazioni casuali esula, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, dall’ambito della garanzia prevista dall’art. 68, comma 3, della Costituzione, in quanto, per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l’autorizzazione preventiva ex art. 4. Nella richiamata sentenza n. 390 del 2007 si precisa inoltre che ciò che conta, nell’intercettazione del parlamentare, è la direzione dell’atto d’indagine; se quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi.

L’on. Ferri sostiene di essere stato inserito nel perimetro dell’indagine avviata nel procedimento penale 6652/18 R.G.N.R. A riprova che gli investigatori miravano anche a conoscere il contenuto delle conversazioni dell’on. Ferri sulle nomine dei magistrati, l’on. Ferri osserva che soltanto il dott. Palamara, a differenza degli altri indagati, è stato sottoposto a un provvedimento di blocco telefonico che ha permesso l’inserimento del *trojan* nel telefono. Tale circostanza non appare tuttavia sufficiente a dimostrare la volontà di inserire l’on. Ferri nel perimetro delle indagini. Il G.I.P. di Perugia, nell’ordinanza 21 settembre 2020, ha condivisibilmente osservato che l’on. Ferri è rimasto “*estraneo al contesto dei fatti oggetto delle ipotesi di reato per le quali si è proceduto all’attività di captazione*” e che *le comunicazioni dell’On. Ferri non sono mai entrate “a far parte, in modo preventivo, degli obiettivi, per quanto indiretti, dell’attività di indagine*”, concludendo che lo scenario investigativo non permetteva di ipotizzare che “*l’attività di captazione potesse essere indirizzata, nel quadro di una esigenza investigativa obiettivamente riscontrabile, verso le sue comunicazioni*”.

L'on Ferri osserva inoltre che gli inquirenti hanno registrato, trascritto ed utilizzato per mesi le sue intercettazioni, nonostante fosse stato individuato dalla G.d.F. come il "Cosimo" interlocutore abituale del dott. Palamara fin dal marzo 2019. L'on. Ferri sottolinea anche che alcuni suoi incontri con il dott. Palamara precedenti il 9 maggio 2019 sono stati monitorati e fotografati con servizi di osservazione e pedinamento. Particolare importanza è poi attribuita alla nota n. 191924/2019 del 18 aprile 2019 (richiesta di autorizzare la proroga delle intercettazioni nei confronti del dott. Palamara), nella quale si riportano numerose conversazioni cui ha preso parte l'on. Ferri e si rileva che *"nell'attuale periodo di monitoraggio le attività di ascolto consentivano di rilevare come tra il Palamara ed il Ferri intercorresse un rapporto non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati da elementi di opacità"*. Tali circostanze non sono però sufficienti a dimostrare che gli investigatori, attraverso il trojan inoculato sul telefono del dott. Palamara, mirassero, non solo ad apprendere circostanze utili ai fini dell'indagine per il delitto di corruzione oggetto del procedimento penale 6652/18 R.G.N.R., ma anche alla captazione delle conversazioni dell'on. Ferri relative al conferimento degli incarichi dei magistrati. Il fatto che gli inquirenti abbiano captato una decina di conversazioni telefoniche tra il dott. Palamara e l'on. Ferri tra il marzo e l'8 maggio 2019 non è infatti sufficiente a dimostrare un rapporto di assidua o abituale frequentazione tra i due soggetti, avendo le conversazioni carattere occasionale. La circostanza che gli investigatori abbiano svolto attività investigativa sull'incontro conviviale del 10 aprile 2019 presso il Ristorante San Lorenzo, pur sapendo della presenza del parlamentare e il richiamo a *"elementi di opacità"* nei rapporti tra il dott. Palamara e l'on. Ferri contenuto nella nota del GICO del 18 aprile 2019, n. 191924, non sono sufficienti a dimostrare che l'on. Ferri fosse entrato nel perimetro delle indagini, che avevano ad oggetto il delitto di corruzione contestato al dott. Palamara. Questa Sezione, con sentenza n. 139 del 2020, ha ritenuto che tale nota, *"come puntualmente chiarito in sede di audizione testimoniale dei testi Di Bella e Mastrodomenico, aveva riguardo a situazioni (relative a rapporti che riguardavano anche altri soggetti, quali, in particolare, Claudio Lotito e il notaio Ciampini) non immediatamente chiare (e in tal senso, appunto, «opache») alla P.G. operante, ma rispetto alle quali in alcun modo sono mai stati anche soltanto ipotizzati possibili oggetti di attività investigativa coinvolgenti l'On. Ferri"*. Analogamente, il fatto che la nota richiami conversazioni cui ha preso parte l'on. Ferri, due delle quali con un soggetto terzo estraneo all'ambito delle indagini (il dott. Claudio Lotito), nonché varie conversazioni che contengono riferimenti all'on. Ferri, non è sufficiente per concludere che egli fosse divenuto oggetto di attività di indagine.

L'on. Ferri lamenta che la P.G. avrebbe ascoltato, trascritto ed utilizzato le sue conversazioni nella riunione del 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne, nonostante avesse previamente ascoltato cinque conversazioni preparatorie, intercettate nelle giornate del 7 e dell'8 maggio, che preannunciavano la sua partecipazione a tale riunione. Da tali circostanze deduce che la G.d.F., *"nell'accingersi all'ascolto della captazione del 9 maggio era (...) pienamente consapevole che stava accedendo alla sfera delle comunicazioni di un"*

*parlamentare*". L'on. Ferri attribuisce rilievo anche alla nota del P.M. di Perugia trasmessa in data 10 maggio 2019 al comandante del GICO, II Sez., della Guardia di Finanza di Roma, dove si afferma che *"laddove da elementi certi (dalle intercettazioni telefoniche o telematiche) in essere nei suoi confronti vi emerga che PALAMARA sia prossimo a incontrare un parlamentare (ad es. prenda un appuntamento direttamente con un parlamentare o conversando con un terzo emerga con certezza la presenza di un parlamentare o altro soggetto -- sottoposto al regime autorizzatorio speciale) sarà vostra cura NON attivare il microfono, trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta CASUALE di un parlamentare; diversamente laddove la presenza di tal genere di soggetti verrà rilevata concretamente ed in maniera imprevedibile e casuale, rientrando in tal caso nelle ipotesi e nei casi di intercettazione casuale come individuata dalla Suprema Corte"*. Neppure tali allegazioni sono però dirimenti. La natura casuale delle intercettazioni non muterebbe infatti se gli inquirenti avessero saputo preventivamente della partecipazione dell'on. Ferri all'incontro notturno del 9 maggio, circostanza peraltro non provata. La nota del P.M. di Perugia trasmessa in data 10 maggio 2019 al comandante del GICO, II Sez., della Guardia di Finanza di Roma, è espressione di una mera cautela non imposta dalla prerogativa costituzionale.

La garanzia costituzionale di cui gode il parlamentare in forza dell'art. 68 Cost., infatti, non è quella di non essere oggetto di intercettazioni nell'ambito di attività investigative svolte nei confronti di terzi, ma soltanto quella di non essere oggetto di intercettazioni *"mirate"*, effettuate senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La Corte costituzionale ha del resto precisato che il bene protetto dall'art. 68 Cost. si identifica *"con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati"* (sentenza n. 390 del 2007, ordinanza n. 120 del 2020).

Questa Sezione disciplinare, con ordinanza n. 71 del 10 luglio 2019, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 741 del 2020, e con sentenza 9 ottobre 2020, n. 139, ha escluso che l'on. Ferri fosse inserito nel perimetro investigativo della Procura di Perugia e ha accertato la natura *"casuale"* delle intercettazioni. Anche il G.I.P. Perugia, nel provvedimento del 21 settembre 2020, ha escluso che l'on. Ferri fosse bersaglio dell'attività di indagine. La difesa dell'on. Ferri non ha addotto argomentazioni tali da giustificare una diversa conclusione. Quando infatti, come nel caso di specie, il parlamentare non solo non risulti iscritto nel registro degli indagati per non essere emerse ipotesi di reato a suo carico, ma non risulti neppure che lo stesso sia inserito nel perimetro delle indagini, si deve escludere che le intercettazioni abbiano mutato natura, passando da *"casuali"* a *"indirette"*.

\*



6.- L'eccezione di tardività dell'istanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati è infondata.

L'art. 6 l. n. 140 del 2003 dispone che sia il giudice delle indagini preliminari a chiedere l'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni del parlamentare. Nel procedimento disciplinare non è prevista però la figura del giudice per le indagini preliminari. Pertanto, nel procedimento disciplinare, attesa la specialità dello stesso, il P.G. può fare istanza per la richiesta ex art. 6 l. n. 140 del 2003 al giudice (cioè alla Sezione disciplinare) soltanto a seguito dell'avvio dell'azione disciplinare.

Nel caso di specie il P.G., dopo avere esercitato l'azione disciplinare, ha tempestivamente formulato istanza affinché la Sezione disciplinare interpellasse la Camera di appartenenza dell'on. Ferri sulla utilizzabilità delle intercettazioni e questa Sezione ha ritenuto di farlo contestualmente alla risoluzione delle altre questioni preliminari attinenti alla legittimità ed utilizzabilità delle intercettazioni.

\*

7.- L'on. Ferri sostiene che l'art. 270 c.p.p. impedisca di utilizzare nei procedimenti disciplinari i risultati delle intercettazioni effettuate nell'ambito di un procedimento penale. Pertanto, le intercettazioni delle conversazioni nella riunione del 9 maggio 2019 presso l'hotel Champagne, essendo state disposte nell'ambito del procedimento penale n. 6652/2018, non sarebbero utilizzabili nei suoi confronti.

L'eccezione è infondata.

Questa Sezione, nell'ordinanza resa nel procedimento disciplinare n. 77/2019 R.G. in data 1 febbraio 2021, ha ritenuto, con ampia argomentazione, che il divieto di utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti previsto nell'art. 270 c.p.p. non trovi applicazione rispetto ai procedimenti disciplinari, attesa la specialità di questi e l'ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti dalla legge al P.G. e alla Sezione disciplinare. La difesa dell'incolpato non ha addotto argomenti che possano indurre questa Sezione a diverse conclusioni.

Il richiamo dell'on. Ferri alle sentenze della Corte di giustizia nel caso *H.K.* (sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18) e della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Eminagaoglu* (sentenza del 9 marzo 2021, caso 76521/2012) appare a tal riguardo inconferente. La sentenza *H.K.* riguarda infatti il diverso tema della riservatezza dei dati relativi al traffico telefonico. La sentenza *Eminagaoglu* ha invece ritenuto che l'utilizzo nel procedimento disciplinare contro un magistrato di prove raccolte in un processo penale ma di cui la legge impone la distruzione, comporta una violazione dell'articolo 8 CEDU. Il caso in esame è evidentemente ben diverso, dal momento che l'art. 270 c.p.p., nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza consolidata, permette l'utilizzo nel procedimento disciplinare delle sole intercettazioni legittimamente acquisite nell'ambito del procedimento penale.

L'utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni legittimamente raccolte nell'ambito di un procedimento penale è stata confermata dalla Corte di cassazione nella sentenza 8 aprile 2021, n. 9391, Sdogati. In questa decisione le Sezioni Unite hanno precisato che l'utilizzabilità nei procedimenti disciplinari delle intercettazioni raccolte nei procedimenti penali non determina un ingiustificato sacrificio del diritto di difesa e del diritto alla riservatezza delle comunicazioni. I

diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla CEDU, hanno osservato le Sezioni Unite, si trovano “*in un rapporto di integrazione reciproca*” e sono sempre soggetti ad operazioni di bilanciamento. La limitazione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni derivante dall’impiego delle intercettazioni effettuate nel processo penale, è giustificata dalla specialità del procedimento disciplinare, che “*risulta funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione*”. Del resto, l’incolpato ha il diritto di verificare *ex post*, nell’esercizio del suo diritto di difesa, tanto la legittimità del procedimento seguito per disporre ed eseguire la captazione nel processo penale, quanto il reale contenuto delle tracce sonore registrate. Sulla base di queste considerazioni le Sezioni Unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 270 c.p.p., nella parte in cui permette l’utilizzo in sede disciplinare delle captazioni effettuate in sede penale, non ravvisando profili di contrasto tra detta norma né con gli artt. 15, 24 e 117, comma 1, Cost, né con l’art. 8 CEDU.

\*

8.- L’on. Ferri eccepisce la violazione dell’art. 268, comma 3, c.p.p., secondo cui per le operazioni debbono essere utilizzati “*esclusivamente*” impianti installati nella Procura della Repubblica, a pena di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p.

Neppure tale eccezione merita accoglimento.

La disciplina in materia di intercettazioni ha l’obiettivo di evitare che gli organi deputati all’esecuzione delle operazioni ed al relativo ascolto possano operare controlli sulle conversazioni intercettate, al di là di una specifica e puntuale verifica da parte dell’autorità giudiziaria (Corte costituzionale, ordinanze nn. 304/2000, 259/2001 e 443/2004). La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’art. 268 c.p.p. ha inteso riferirsi alla registrazione, laddove ha stabilito che le operazioni possono compiersi esclusivamente “per mezzo” degli impianti installati nella Procura della Repubblica (Cass., S.U., sentenza 23 settembre 2008, n. 36359). Nel caso di specie, alla luce delle risultanze evidenziate nella citata ordinanza del G.U.P. di Perugia, risultano pienamente rispettate le esigenze evidenziate dalla richiamata giurisprudenza.

La difesa dell’on. Ferri in data 6 luglio ha depositato una memoria e vari documenti, tra cui la relazione di consulenza tecnica redatta dall’Ing. Paolo Reale in data 3 maggio 2021 nell’ambito del procedimento penale n. 6652/2018 R.G.N.R. nei confronti del dott. Palamara. In tale memoria vengono prospettati dubbi sulla effettiva ubicazione dei server “intermedi” CSS e HDM, sulla possibilità di considerare gli stessi come meri server di transito nonché sulla sicurezza del sistema ovvero sulla possibilità di accesso, copia e modifica dei dati da parte di soggetti privati. Le questioni sollevate dalla difesa dell’on. Ferri, però, sono state oggetto di ampia disamina da parte dell’A.G. di Perugia. Questa Sezione non ritiene di doversi discostare da quanto accertato in sede giudiziaria.

Il G.U.P. di Perugia, nell’ordinanza del 17 giugno 2021 resa nel procedimento n. 6652/2018 a carico del dott. Palamara, ha ritenuto legittima la captazione in oggetto.

In tale ordinanza, il G.U.P. ha chiarito l’architettura del sistema di intercettazione utilizzato dagli inquirenti. In estrema sintesi, il software installato sullo smartphone

del dott. Palamara trasmetteva le captazioni al server IVS installato presso la Procura di Roma (così come disposto nel provvedimento autorizzativo), utilizzando due server “intermedi”, CSS e HDM. La documentazione del gestore Fastweb acquisita in occasione delle indagini coordinate dalle Procure della Repubblica di Firenze e di Napoli, dimostra che “nel maggio 2019, i server CSS e HDM di RCS spa, utilizzati nell’intercettazione telematica attiva del telefono cellulare del dott. Palamara, si trovassero all’interno della Procura della Repubblica di Napoli, dove tuttora sono ubicati”.

Il server CSS era esclusivamente deputato alla ricezione, ricostruzione, trasferimento e cancellazione del flusso comunicativo intercettato dal captatore, “funzioni tutte attuate automaticamente dal sistema, nel volgere di pochi secondi e in assenza di qualsivoglia intervento umano”. Il server HDM “smistava” le evidenze intercettate sul server IVS installato presso la Procura di Roma, dove le evidenze erano stabilmente registrate per essere rese fruibili dalla polizia giudiziaria.

L’Autorità giudiziaria di Perugia ha accertato che la trasmissione dei dati intercettati è avvenuta con modalità sicura con protocollo HTTPS (dal telefono infettato al server CSS) e con protocollo SFTP (dal server CSS al server HDM e da questo al server IVS). La qualificazione del server CSS come “server di transito”, secondo l’A.G., non è contraddetta dall’avvenuto rinvenimento nello stesso di alcuni file, trattandosi di un errore tecnico di mancata cancellazione riguardante un numero assolutamente esiguo di file rispetto all’ingentissima mole di dati trattati e, comunque, avendo contenuto del tutto irrilevante. In conclusione, l’A.G. ha ritenuto che “il flusso comunicativo tra presenti captato nel periodo dal 3 al 30 maggio 2019 dal trojan-horse inoculato sullo smartphone del dott. Luca Palamara ha impiegato esclusivamente – in tutte le fasi dell’intercettazione, ad eccezione ovviamente del primo momento di provvisoria cattura e “registrazione” degli audio sul medesimo device – impianti installati nelle sale server di Procure della Repubblica, nel pieno rispetto del disposto dell’art. 268 comma 3 c.p.p. ed in condizioni di sufficiente protezione quanto al transito sicuro del flusso dal telefono infetto al server finale di destinazione, deputato allo stabile immagazzinamento dei dati”.

\*

9.- La difesa dell’on. Ferri sostiene l’inutilizzabilità delle captazioni per mancata indicazione nel provvedimento autorizzativo del domicilio presso cui svolgere le stesse, con violazione degli artt. 266 e segg. c.p.p.

La difesa dell’incolpato sostiene che la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, “le cui coordinate ermeneutiche sono state chiarite (...) dalle Sezioni Unite «Scurato»”. Tale sentenza, aggiunge la difesa dell’incolpato, ha legittimato l’utilizzo del captatore informatico nei processi per reati di criminalità organizzata, affermando il seguente principio: «L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli

procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 13, convertito dalla L. n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto» (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905).

L'eccezione è infondata.

I principi stabiliti con la sentenza "Scurato", tuttavia, valgono anche nei procedimenti per reati contro la P.A., stante l'assimilazione con i reati di criminalità organizzata operata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216 del 2017, come riconosciuto da questa Sezione disciplinare, da ultimo nella citata ordinanza resa nel procedimento n. 77/19, depositata il 1 febbraio 2021. Le Sezioni unite, all'esito di una ricostruzione storica e sistematica della materia, hanno concluso nel senso che *"la possibilità di utilizzare il captatore informatico preesiste e prescinde dalla modifica del testo codicistico operata dall'art. 4 d.leg. n. 216 del 2017, e deriva direttamente, come hanno precisato le sezioni unite penali, dall'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, norma il cui ambito di efficacia è stato esteso dall'art. 6 d.leg. n. 261 del 2017, anche ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione. L'entrata in vigore di quest'ultima norma non è stata rinviata, così come è entrata in vigore secondo i termini ordinari la previsione della l. n. 3 del 2019, che ne ha eliso il 2° comma. Pertanto, all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento disciplinare era in vigore la disciplina che autorizza l'utilizzatore del captatore informatico anche per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, senza la delimitazione originariamente prevista dal 2° comma dell'art. 6 d.leg. n. 216 del 2017"* (Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2020, n. 741, Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 36061). La sentenza n. 33138 del 2020, richiamata dalla difesa dell'on. Ferri, si pone in linea con tali conclusioni.

Occorre pertanto confermare anche sotto questo profilo la piena utilizzabilità nel presente procedimento disciplinare delle intercettazioni in oggetto.

\*

10.- La difesa dell'on. Ferri ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni anche per "mancata indicazione delle modalità esecutive e di programmazione delle registrazioni da effettuare" nel decreto autorizzativo del GIP di Perugia e nel successivo provvedimento del PM del 27 marzo 2019.

L'eccezione è infondata.

La giurisprudenza ha chiarito che "in tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 4 d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le «ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio tempus regit actum, sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non

prevede uno specifico onere motivazionale” (Cass. Pen, Sez. V, sentenza n. 31849 del 2020).

L’equiparazione dei reati contro la P.A. con i reati di criminalità organizzata, operata dal d.lgs Orlando (n. 216 del 2017), è sufficiente a negare fondamento alla sostanza dell’eccezione sollevata.

\*

**11.-** La difesa dell’on. Ferri eccepisce altresì l’inutilizzabilità delle intercettazioni per “insussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l’utilizzo di impianti esterni alla Procura di Perugia”.

La difesa dell’incolpato riconosce che alcune sentenze della Cassazione hanno affermato la legittimità delle “operazioni di ascolto” eseguite presso impianti installati in una Procura diversa da quella che ha disposto le intercettazioni (Cass. Sez. III pen. N. 47557 del 2019, Cass. Sez. VI pen. N. 25120 del 2012), ma osserva che le stesse si riferiscono a “casi concreti del tutto peculiari, radicalmente diversi da quello che ricorre nella specie”.

L’eccezione è infondata.

La questione relativa alla legittimità delle intercettazioni disposte dalla Procura di Perugia nei confronti del dott. Palamara nel procedimento penale n. 6652/18 RGNR, è stata vagliata dal G.I.P di Perugia nell’ordinanza 21 settembre 2020, in atti, che ha respinto le eccezioni di inutilizzabilità formulate nell’ambito dell’udienza ex art. 268, comma 6, c.p.p. Il G.I.P. ha ritenuto che l’Autorità giudiziaria di Perugia abbia correttamente motivato in ordine alla ricorrenza delle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l’utilizzo degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica di Roma. Siffatta argomentazione è condivisa da questa Sezione.

\*

**12.-** Infine, la difesa dell’on. Ferri eccepisce l’omesso deposito degli audio con le registrazioni delle intercettazioni utilizzate e indicate come fonti di prova a carico, con conseguente “inutilizzabilità e/o nullità” delle medesime.

Essa lamenta che nel fascicolo prodotto dalla Procura Generale è presente soltanto il “brogliaccio delle attività” e sostiene che “il mancato deposito delle registrazioni alla difesa a conclusione delle indagini integra (...) un’ulteriore ragione di inutilizzabilità delle intercettazioni”. La difesa dell’on. Ferri eccepisce altresì, in via subordinata, la nullità degli atti del procedimento per omesso deposito di atti ai difensori.

L’eccezione è infondata.

In via preliminare è opportuno rilevare che, a seguito di richiesta della Procura Generale, questa Sezione ha disposto l’acquisizione al presente procedimento dei *files* audio relativi alle intercettazioni ambientali disposte dall’A.G. di Perugia, con conseguente possibilità sia per la difesa che per questa Sezione di verificare la completa corrispondenza dei relativi contenuti.

Ciò detto, peraltro le Sezioni Unite, nella sentenza n. 14552 del 2017, hanno affermato che “*le intercettazioni effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 c.p.p., norma quest’ultima*”

riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, nel quale si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale". Le Sezioni Unite hanno quindi respinto l'eccezione di inutilizzabilità dei "brogliacci di intercettazioni telefoniche depositate dal Procuratore generale, non ritenute di interesse nel procedimento penale nel quale l'attività di intercettazione è stata svolta, nonostante (a) la loro incompletezza per deposito (e conseguente acquisizione) solo parziale, (b) il mancato consenso delle parti in ordine alla loro acquisizione, (c) il mancato deposito (e conseguente non acquisizione) agli atti delle bobine o cassette su cui le conversazioni sarebbero state registrate, con violazione del diritto all'ascolto dell'incolpata". Le Sezioni Unite, in particolare, hanno escluso la configurabilità di una violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 101 c.p.c. e artt. 268, 270, 271, 431 e 416 c.p.p., osservando tra l'altro che "nel procedimento disciplinare a carico del magistrato è utilizzabile anche la documentazione che dia conto sinteticamente del contenuto delle comunicazioni intercettate nell'ambito di un procedimento penale, sempre che non emerga (...) la sussistenza di una qualche difformità della trascrizione riassuntiva rispetto ai relativi supporti audio (bobine o cassette)".

Tanto ricostruito con riferimento alla complessa vicenda processuale ed alle singole eccezioni della difesa, va poi ritenuta la rilevanza e necessità delle intercettazioni in esame, essendo indispensabili per l'accertamento della sussistenza dell'addebito formulato nelle incolpazioni.

Ne consegue l'obbligo di questa Sezione disciplinare di investire la Camera della decisione prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

### P.Q.M.

Rigetta le eccezioni preliminari di ammissibilità ed utilizzabilità nel presente procedimento delle captazioni informatiche realizzate mediante *Trojan Horse* nel procedimento penale a carico del dott. Palamara, instaurato presso la Procura della Repubblica di Perugia, e dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art. 6 l. n. 140 del 2003 all'utilizzo di tali captazioni.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione alle parti e per la trasmissione alla Camera dei Deputati della presente ordinanza e del relativo fascicolo.

Roma, 30 luglio 2021

FL

Il Magistrato Segretario  
(Adele Verde)  
Adele Verde

Depositato in Segreteria  
Roma, 30 luglio 2021  
Il Direttore della Segreteria  
(Rosalia Venditti)

Il Funzionario amministrativo  
Dott. A. Pinto

**Ord. n. 57/2022****La Sezione Disciplinare  
del Consiglio Superiore della Magistratura**

Composta dai Signori:

Prof. Avv. Filippo DONATI

- Componente eletto dal  
Parlamento in sostituzione del  
Vice Presidente del CSM

**Presidente Relatore**

Avv. Stefano CAVANNA

- Componente eletto dal  
Parlamento

Dott. Carmelo CELENTANO

- Magistrato di legittimità

Dott.ssa Alessandra DAL MORO

- Magistrato di merito

Dott. Michele CIAMBELLINI

- Magistrato di merito

Dott. Antonino DI MATTEO

- Magistrato di merito

**Componenti**

nel procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G.

sentito il Procuratore Generale e il Difensore del dott. Ferri, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente

***Ordinanza*****Premesse in fatto**

1.- Il Procuratore Generale, con atto prot. 17566/92/19D del 5 luglio 2019, ha promosso il procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G. nei confronti del dott. Cosimo Ferri, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura, in aspettativa per mandato parlamentare perché deputato della Repubblica, per le seguenti incolpazioni:

*Capo I)*

*“dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità di magistrato, benché fuori ruolo organico della Magistratura in quanto parlamentare - unitamente ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, Carloni Corrado, Morlini Pierluigi, Lepre Antonio, Criscuoli Paolo e Spina Luigi; al dott. Luca Palamara, magistrato con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma; ed al dott. Luca Lotti, anch’egli parlamentare - teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Detto comportamento risultava invero idoneo ad influenzare, in maniera occulta, la generale attività funzionale della V Commissione dell’organo di autogoverno, in ragione della circostanza che, nel corso di una riunione notturna tenuta nella notte del 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, egli - benché soggetto estraneo alla funzione ed all’attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato, in quanto parlamentare - forniva un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine di direttivi di vari uffici giudiziari, tra cui, specificamente, la proposta inerente la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto interesse personale per almeno due di tali soggetti estranei alle funzioni consiliari presenti, quali il dott. Palamara ed il dott. Lotti. In particolare, nei confronti di quest’ultimo, per il quale era già stato richiesto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, il nominando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa”.*

*Capo II)*

*“dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, commi 1, e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel precedente capo di incolpazione, teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (ed, in particolare, dei dottori Lo Voi, Creazzo e Viola).*

*Egli infatti - benché soggetto estraneo alla funzione ed all’attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato - insieme ai citati membri del Consiglio Superiore della Magistratura; al dott. Luca Palamara (sostituto presso la Procura di Roma e concorrente all’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio, e, dunque, direttamente interessato alla nomina dell’ufficio direttivo in questione), ed al dott. Luca Lotti, precostituiva e concordava, fin nei dettagli, la strategia da seguire ai fini di pervenire dapprima alla proposta di nomina e, quindi, alla successiva nomina di uno dei*



*concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma. E ciò indipendentemente dagli eventuali meriti dei candidati e benché tale nomina fosse di immediato, diretto, interesse personale per due di tali soggetti estranei alla funzione consiliare ed aventi mediato interesse alla nomina: il dr. Palamara, per la circostanza sopra indicata; il dr. Lotti, in quanto imputato in un procedimento pendente proprio dinanzi al Tribunale di Roma e su iniziativa del P.M di Roma, di risonanza nazionale, con la conseguenza che il designando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere l'accusa nei suoi confronti.*

*Inoltre, la condotta era sicuramente, vieppiù, gravemente scorretta perché con il fattivo contributo causale del dr. Lotti - nonostante la richiamata qualità assunta dallo stesso nel suindicato procedimento penale - erano discusse ed approfondite, anche al fine di una loro enfaticizzazione, vicende che concernevano uno dei concorrenti, il dr. Creazzo, ipoteticamente ostantive alla sua designazione e strumentalmente finalizzate comunque, in un momento successivo, ad un allontanamento del predetto magistrato dalla funzione ricoperta di Procuratore della Repubblica di Firenze; sia perché veniva prefigurata una strategia volta ad enfatizzare il profilo professionale di uno dei candidati, indipendentemente dai dati oggettivi risultanti dai curricula”.*

### *Capo III)*

*“dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3 lett. i) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere - anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione - posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le modalità di realizzazione, a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura”.*

2.- Nel corso dell’udienza disciplinare del 29 luglio 2021, il dott. Ferri ha formulato alcune eccezioni preliminari relative, tra l’altro, alla ammissibilità ed utilizzabilità nei suoi confronti, nell’ambito del procedimento disciplinare, delle conversazioni telefoniche intercettate grazie alla inoculazione di un cosiddetto *Trojan Horse* sull’utenza telefonica in uso al dott. Palamara. Il dott. Ferri ha sostenuto che le intercettazioni in questione hanno natura “*indiretta*” e, pertanto, non possono essere utilizzate perché effettuate senza la previa autorizzazione parlamentare ex art. 4, comma 2, l. n. 140 del 2003.

La Sezione disciplinare, con ordinanza n. 96 del 30 luglio 2021, ha richiamato i diversi regimi delle intercettazioni del parlamentare, ricordando che è necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, l. n. 140 del 2003, solo per le intercettazioni “*dirette*” e per quelle c.d. “*indirette*”, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le

conversazioni del parlamentare. È invece necessaria l'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 6, l. n. 140 del 2003, laddove il parlamentare sia intercettato in maniera "casuale" o "fortuita". La Sezione disciplinare ha poi ricordato che la disciplina delle intercettazioni "casuali" esula dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, comma 3, della Costituzione, in quanto, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva ex art. 4, e che ciò che conta, ai fini della qualificazione dell'intercettazione del parlamentare, è la direzione dell'atto d'indagine: se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Ciò premesso, la Sezione disciplinare ha esaminato le argomentazioni addotte dal dott. Ferri a sostegno della propria eccezione di illegittimità delle intercettazioni in oggetto (argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle successivamente addotte dalla Camera dei deputati a sostegno della deliberazione del 12 gennaio 2022), ma le ha ritenute insufficienti a giustificare una conclusione diversa da quella adottata con ordinanza n. 71 del 10 luglio 2019, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 741 del 2020, e con sentenza 9 ottobre 2020, n. 139, in cui aveva motivatamente escluso che l'on. Ferri fosse stato inserito nel perimetro investigativo della Procura di Perugia e aveva conseguentemente accertato la natura "casuale" delle intercettazioni. La Sezione, rilevato che il dott. Ferri non è mai stato inserito nel perimetro dell'indagine avviata nel procedimento penale n. 6652/18 R.G.N.R. a carico del dott. Palamara e che non è stato oggetto di intercettazioni "mirate", ha rigettato l'eccezione preliminare di ammissibilità ed utilizzabilità nel procedimento disciplinare a carico del dott. Ferri delle intercettazioni in oggetto e, ritenendo le stesse necessarie ai fini del giudizio, ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art. 6 l. n. 140 del 2003, con contestuale sospensione del procedimento disciplinare.

3.- La richiesta di autorizzazione ha ad oggetto, come precisato a seguito di varie interlocuzioni con la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, quattro captazioni (nel proseguo indicate complessivamente come le "Captazioni"), e precisamente quelle:

- del 9 maggio 2019, progressivi da 7 (ore 00:07:09) a 37 (ore 01:03:38);
- del 21 maggio 2019, progressivi da 3 (ore 00:57:29) a 10 (ore 01:18:20);
- del 28 maggio 2019, progressivi da 88 (ore 21:54:25) a 147 (ore 23:57:55);
- del 29 maggio 2019, progressivi da 1 (ore 00:00:25) a 13 (ore 00:24:45).

La Giunta per le autorizzazioni della Camera, esaminata la documentazione trasmessa dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha ritenuto che gli inquirenti, ponendo sotto controllo l'utenza del dott. Palamara, abbiano inteso sottoporre a intercettazione anche il dott. Ferri e che, non avendo chiesto ed ottenuto la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, abbiano violato la garanzia di cui all'art. 68, comma 3, Cost. Nella seduta del 16 novembre 2021, la Giunta ha quindi deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione delle Captazioni.

L'Assemblea, con deliberazione del 12 gennaio 2022, ha recepito la proposta della Giunta e ha negato l'autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare.

4.- All'udienza del 18 febbraio 2022, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato una memoria, illustrata oralmente, con la quale ha sostenuto la natura "casuale" delle Captazioni e ha evidenziato l'impatto che il diniego di utilizzo delle Captazioni è destinato ad avere sulla prosecuzione del procedimento disciplinare e, pertanto, ha chiesto alla Sezione disciplinare di promuovere un conflitto costituzionale di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 12 gennaio 2022, che ha negato l'utilizzabilità delle Captazioni nell'ambito del giudizio disciplinare di cui si tratta.

Nella medesima udienza la difesa del dott. Ferri ha chiesto una sentenza di immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare ex art. 129 c.p.p., quale conseguenza della inutilizzabilità delle Captazioni, ed ha altresì chiesto la distruzione immediata delle stesse.

5.- Il diniego di autorizzazione all'utilizzo delle Captazioni determina conseguenze sulla prosecuzione del giudizio disciplinare. Dalle Captazioni emerge infatti sia la partecipazione del dott. Ferri all'incontro tenutosi presso l'Hotel Champagne nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019, con gli allora consiglieri del Consiglio Superiore, dott.ri Cartoni, Criscuoli, Lepre, Morlini e Spina, il dott. Palamara e il dott. Lotti, sia (secondo l'ipotesi accusatoria) il comportamento assunto in detta riunione da ciascuno dei partecipanti per influire sulle determinazioni del Consiglio Superiore relativamente al conferimento degli incarichi direttivi di Procuratore e Procuratore aggiunto della Repubblica di Roma e Procuratore della Repubblica di Perugia.

Se non può certamente dirsi che il provvedimento di diniego all'utilizzazione del predetto materiale probatorio impedisca la prosecuzione del giudizio disciplinare a carico del dott. Ferri, basandosi le incolpazioni a suo carico anche su altri elementi di prova, può però senza dubbio affermarsi che esso condiziona *ab externo* lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale.

Ciò posto, la Sezione disciplinare, esaminata la Relazione della giunta per le autorizzazioni nonché i resoconti delle sedute della Camera nelle quali è stata discussa la richiesta di autorizzazione in oggetto (in particolare le sedute del 4 agosto, 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre 2021 e 12

gennaio 2022), ritiene che la Camera dei deputati, con la delibera del 12 gennaio, abbia esercitato in maniera non corretta le proprie attribuzioni ed abbia illegittimamente interferito sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali di questa Sezione disciplinare.

Di qui la decisione di sollevare, come richiesto dalla Procura generale della Corte di cassazione, conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione al diniego di autorizzazione all'utilizzo delle Captazioni nel procedimento disciplinare in oggetto.

### **Il quadro costituzionale di riferimento**

6.- L'art. 68, terzo comma, Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 1993, prevede che *“senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza”*, e che *“analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”*.

Tali principi sono stati attuati dalla legge n. 140 del 2003 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*).

La legge prevede, in particolare, che l'autorità giudiziaria debba essere autorizzata sia se voglia sottoporre a intercettazione (diretta o indiretta) un parlamentare (art. 4), sia se voglia usare processualmente nei confronti del parlamentare una sua intercettazione casualmente raccolta (art. 6). Nel primo caso (art. 4), l'autorizzazione è preventiva alla raccolta della prova e, in mancanza, rende il mezzo probatorio *ab origine* illegittimo; nel secondo caso (art. 6) l'autorizzazione è successiva alla raccolta della prova e rende il dato probatorio (*ab origine* legittimo) fruibile processualmente nei confronti del parlamentare sul presupposto che esso sia necessario. Per effetto della sentenza n. 390 del 2007, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 6 della legge n. 140 del 2003, nel caso di diniego dell'autorizzazione, le intercettazioni *“casuali”* sono inutilizzabili nei confronti del solo parlamentare, potendo invece legittimamente essere utilizzate nei confronti di soggetti terzi.

La richiamata sentenza n. 390 del 2007 ha individuato i criteri di distinzione tra le intercettazioni *“casuali”* o *“fortuite”* e quelle *“indirette”*. Con riferimento alle prime, *“l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio - o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni - resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto. Né, d'altra parte, si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera*

*all'utilizzazione del mezzo probatorio sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva: elusione che si realizzerebbe allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi - ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare - si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Al riguardo, va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta - ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost. - non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. (...) Dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano, dunque, le intercettazioni 'indirette', intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali; ma, più propriamente, le intercettazioni «casuali» o «fortuite», rispetto alle quali - proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza".*

La Corte costituzionale ha ulteriormente precisato che la disciplina dell'autorizzazione preventiva ex art. 4 l. n. 140 del 2003 trova applicazione "tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione": dunque, non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni "dirette"), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia "presumersi frequentati dal parlamentare" (intercettazioni "indirette") (sent. n. 114 del 2010). In altre parole, solo quando l'atto di indagine "è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi" (sent. n. 113 del 2020).

La Corte costituzionale ha poi aggiunto che, ai fini del concetto di "casualità" dell'ascolto, deve darsi rilievo anche alla dimensione quantitativa e temporale della captazione, poiché quando "si tratta di una attività di captazione articolata e prolungata nel tempo (...) la verifica dell'«occasionalità» delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente. Ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi" (sent. n. 113 del 2020). Tuttavia, neppure quando il parlamentare risulti formalmente indagato è

possibile ipotizzare “*una presunzione assoluta del carattere indiretto dell’intercettazione (tale da far sorgere sempre l’esigenza dell’autorizzazione preventiva)*”, basata sulla “*elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti*” (sent. n. 114 del 2010).

La Corte ha ulteriormente precisato che il nuovo art. 68, comma 3, Cost (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 1993), sostituendo all’originaria autorizzazione a procedere una autorizzazione *ad acta*, indica che “*che non già e non più l’intero procedimento, ma solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla libertà e l’indipendenza della funzione parlamentare, e che queste sono suscettibili di sacrificio nei limiti in cui il compimento in concreto di taluno di essi – in relazione alla sua attitudine tipica – corrisponda alle specifiche esigenze procedurali e, in particolare, investigative*”. La Corte ha poi chiarito che il requisito della “*necessità*” degli atti da autorizzare, previsto dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003, implica una valutazione che “*spetta indubbiamente all’autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all’esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale*”, ferma restando l’impossibilità “*di limitare l’autorizzazione solo alle prove cui sia attribuibile il carattere della decisività*”. Il bilanciamento degli interessi in gioco, nella prospettiva della predicata “*necessità*”, compete all’autorità procedente e richiedente, “*la quale, tuttavia, è tenuta a darne conto nella motivazione*” (sent. n. 188 del 2010). Il criterio della “*necessità*” processuale richiesto per le autorizzazioni “*casuali*” dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003, “*opera come condizione per l’utilizzazione delle intercettazioni nel corso del processo e come limite dell’attività dell’autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari*”. Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione “*abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l’esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l’intento persecutorio della richiesta*” (sent. n. 74 del 2013).

La Corte costituzionale ha infine sottolineato che, nel decidere se autorizzare o meno l’utilizzazione processuale di una intercettazione “*fortuita*” o “*casuale*” nei confronti di un parlamentare, occorre tenere conto del fatto che l’art. 6 della l. n. 140 del 2003, “*al pari delle altre disposizioni sulle immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è alle origini della formazione dello Stato di diritto*” (sent. 188 del 2010, che richiama le sentt. nn. 24 del 2004, 262 del 2009 e 74 del 2013). Tale disposizione non assegna al

Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo quello *“di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, “da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di autorizzare” – e che la asserita necessità dell'atto sia “motivata in termini di non implausibilità”* (sentt. nn. 74 del 2013 e 188 del 2010).

### **La delibera del 12 gennaio 2022 di diniego dell'autorizzazione**

7.- La Camera dei deputati ha fondato il diniego di autorizzazione all'utilizzo delle Captazioni nei confronti del dott. Ferri sull'assunto che si tratti di intercettazioni *“indirette”*.

Tale conclusione è tratta dalle seguenti considerazioni:

- a) il nominativo del dott. Ferri compare già nella richiesta della Procura di Perugia di sottoporre a intercettazioni l'utenza del dott. Palamara e nel relativo decreto del g.i.p. di Perugia del 21 e 22 febbraio 2019, poiché in detti atti si faceva riferimento al fatto che l'avv. Amara, indagato in altri procedimenti presso le Autorità giudiziarie di Roma e di Messina, aveva operato *“riferimenti chiari al Consiglio Superiore della Magistratura”* nelle persone dei dott. Palamara e Ferri;
- b) nel decreto di autorizzazione alle intercettazioni veniva dato risalto al fatto che il dott. Palamara facesse uso del suo (pregresso) ruolo nel C.S.M., in particolare per quanto concerne il conferimento degli incarichi direttivi, per ottenere utilità diverse;
- c) identiche considerazioni venivano svolte nelle successive autorizzazioni del marzo 2019, ove erano già emersi contatti telefonici tra il dott. Palamara e il dott. Ferri;
- d) l'A.G. aveva dunque già elementi per figurarsi fin dall'inizio dell'indagine un coinvolgimento del dott. Ferri nei fatti oggetto del procedimento;
- e) nella richiesta di proroga delle intercettazioni del 3 aprile 2019, si faceva richiamo a intercettazioni di conversazioni del dott. Palamara, tra cui una del 12 marzo 2019 con il dott. Ferri, da cui si trarrebbe come il dott. Palamara fosse in grado di gestire e orientare le nomine presso diversi uffici giudiziari, così come rimarcato in un decreto del 4 aprile 2019, in cui ampio spazio è dato alla *“pervasiva”* capacità di influenza *ab externo* del dott. Palamara, nel contesto di *“sfondo”* di condotte illecite in seno alle associazioni (correnti) della magistratura; da ciò, nella valutazione della Camera, si ricaverebbe la direzione delle indagini anche verso questa attività, che vedeva il dott. Ferri tra gli interlocutori del dott.

- Palamara, in quanto esponente di spicco della corrente di Magistratura Indipendente;
- f) pertanto, già alla data della proroga del 4 aprile 2019, si sarebbe potuto escludere il carattere casuale e imprevedibile delle successive captazioni delle conversazioni involgenti il dott. Ferri, anche in ragione dei contatti telefonici (indicati in numero di nove) tra il terzo (Palamara) e il predetto parlamentare;
  - g) nella richiesta di proroga del 19 aprile 2019 (e relativo decreto del 20 successivo) laddove si fa riferimento ai *“rapporti illeciti che fanno da sostrato ai reati per i quali si procede”*, viene dato atto della stretta frequentazione tra il dott. Palamara e il dott. Ferri e di un incontro tra i due del 12 marzo 2019, affermando che il rapporto tra i predetti magistrati si inseriva in *“contesti connotati quanto meno da elementi di opacità”*, facendosi menzione di otto conversazioni telefoniche precedenti e di un incontro conviviale dell’11 aprile 2019 anche con terzi;
  - h) la richiesta di ulteriore proroga del 15 maggio 2019, basata su una nota del GICO del 13 maggio, sottolinea che il rapporto tra il dott. Ferri e il dott. Palamara non fosse solo da ricondurre a ragioni associative ma *“da estendersi ad altri contesti non meglio specificati”*; vi si dà atto di rapporti con Claudio Lotito, e della identificazione di una persona indicata come *“Luca che dovrebbe incontrarsi a casa di Palamara con Ferri”*;
  - i) la circostanza che la citata richiesta di proroga del 15 maggio, benché successiva all’incontro presso l’Hotel Champagne, faceva riferimento anche al contenuto di intercettazioni del 17 e 18 aprile 2019, di talché sarebbe inattendibile la riconduzione della lettura delle trascrizioni in parola alla data del 10 maggio e l’ascolto dell’intercettazione telefonica n. 8498 dell’8 maggio 2019, ore 19:13:17 (conversazione preparatoria dell’incontro notturno 8-9 maggio) solo in data 9 maggio alle ore 11:00, quale giustificazione della pretesa casualità della captazione dell’incontro;
  - j) la nota di istruzioni del P.M. di Perugia al GICO del 10 maggio 2019, successiva alla captazione più rilevante dell’incontro dell’8/9 maggio, con l’indicazione all’ufficio di P.G. di non attivare le captazioni e intercettazioni laddove dalle conversazioni dovesse emergere con certezza un prossimo incontro del dott. Palamara con un parlamentare;
  - k) la risposta a detta nota di istruzioni da parte del GICO, che, nel dare atto che le attività di ascolto avvenivano in maniera casuale e come esse non avessero restituito conversazioni del dott. Palamara con Lotti Luca, viceversa per il dott. Ferri segnalava la registrazione di una conversazione dell’8 maggio 2019 (la n. 8498 citata) inerente la programmazione dell’incontro registrato;
  - l) unitamente al dubbio circa l’ascolto differito della conversazione preparatoria, è sottolineata la esistenza di altre quattro conversazioni indicative della finalità di organizzare l’incontro, ciò che – considerando la possibilità di riprogrammare le captazioni – avrebbe dovuto indicare la



- necessità di evitare la captazione e il successivo ascolto dilazionato, anche perché non potrebbe ammettersi una elusione della garanzia costituzionale ex art. 68 Cost. per effetto di ritardi o negligenze degli addetti all'ascolto;
- m) il dott. Ferri sarebbe entrato nel perimetro delle indagini, benché formalmente mai indagato, già da febbraio 2019, oppure dal 12 marzo o ancora, al più tardi e in via di massima prudenza, da aprile 2019, secondo una logica di “stratificazione” non casuale di elementi;
  - n) ritenuta non casuale la captazione del 9 maggio, la Camera ha considerato a maggior ragione non casuali quelle successive (21, 28 e 29 maggio);
  - o) dubbi sarebbero infine emersi sulla stessa completezza e attendibilità delle registrazioni, e ciò alla luce di intervalli nei progressivi, delle modalità con cui una società privata ha effettuato le captazioni, delle possibilità di accessi esterni in ragione della presenza di server intermedi collocati a Napoli e in locali della società esecutrice delle operazioni e non della Procura, della stessa architettura informatica degli strumenti di captazione.

#### **Valutazioni della Sezione.**

**8.-** Come si è osservato sopra (cfr. § 6), per stabilire il carattere “*indiretto*” o “*casuale*” di una intercettazione occorre accertare la reale “*direzione dell’atto d’indagine*” e, in particolare, se questo sia o meno volto, in concreto, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

Il dott. Ferri non è mai stato inserito nel perimetro dell’attività investigativa svolta nel procedimento penale n. 6652/18 R.G., iscritto presso la Procura della Repubblica di Perugia nei confronti del dott. Luca Palamara, nel cui ambito sono state effettuate le Captazioni. Nella pur ampia discussione parlamentare risultante dai resoconti di Giunta e di Assemblea, del resto, mai è stata individuata una fattispecie penalmente rilevante o un contesto di illiceità penale a carico del dott. Ferri, cui le intercettazioni nei suoi confronti sarebbero state collegate. In particolare, mai è emerso un coinvolgimento del dott. Ferri nell’ipotesi corruttiva che sostanzia le accuse penali mosse al dott. Palamara. È questa, tuttavia, una circostanza di estrema rilevanza, irragionevolmente trascurata dalla Camera nella valutazione circa il carattere “*indiretto*” o “*casuale*” delle Captazioni. Il fatto che mai il dott. Ferri sia entrato nel perimetro d’indagine, infatti, porta ad escludere che la captazione informatica disposta dall’Autorità giudiziaria di Perugia abbia avuto di mira l’intercettazione delle sue conversazioni.

**9.-** La conclusione cui è giunta la Camera all’esito dell’esame del materiale probatorio inviato da questa Sezione disciplinare, ovvero che il dott. Ferri fosse entrato *ab initio* nel mirino delle indagini e che perciò le intercettazioni del dott. Palamara mirassero “*indirettamente*” a captarne le comunicazioni, risulta smentita da tutti i provvedimenti giurisdizionali che, a vario titolo, sono stati

pronunciati sui fatti di cui si tratta, provvedimenti di cui la Camera dei deputati non ha tenuto conto.

In particolare, il carattere “casuale” delle captazioni in oggetto è stato accertato, con ampia motivazione, dalla Sezione disciplinare (ord. caut. n. 73 del 2019, sent. n. 139 del 2020, ord. n. 96 del 2021 e sent. n. 134 del 2021), dall’Autorità giudiziaria di Perugia (G.U.P. di Perugia, procedimento penale n. 6652/2018 RG, ord. 21 settembre 2020) e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. nn. 741 del 2020 e 22302 del 2021).

Tutte queste autorità hanno analizzato, singolarmente e nel loro complesso, quelle stesse circostanze valutate dalla Camera dei deputati, escludendo motivatamente che le Captazioni fossero volte ad accedere nella sfera delle comunicazioni del dott. Ferri e richiedessero, pertanto, una preventiva autorizzazione parlamentare.

10.- Questa Sezione ritiene di non potersi discostare dalle conclusioni dei suddetti provvedimenti. Nessuna delle circostanze prese in considerazione dalla Camera dei deputati, infatti, appare sufficiente, in sé o in rapporto alle altre, a dimostrare che l’Autorità giudiziaria di Perugia, nel disporre le intercettazioni nei confronti del dott. Palamara, mirasse indirettamente a captare le conversazioni del dott. Ferri.

In particolare, nessun rilievo ai fini che qui interessano può essere attribuito al fatto che la richiesta della Procura di Perugia di sopporre a intercettazione l’utenza del dott. Palamara e le successive autorizzazioni contengano riferimenti all’avv. Amara ed ai rapporti dello stesso con il CSM, oppure ai rapporti del dott. Palamara con i componenti del CSM, non essendo emerso da tali riferimenti alcun indizio di reità nei confronti del dott. Ferri (che peraltro da oltre nove anni non era più consigliere del CSM) né la necessità di orientare le indagini nei confronti dello stesso. Neppure il richiamo, contenuto nella richiesta di proroga delle intercettazioni del 3 aprile 2019, al ruolo del dott. Palamara nella gestione dei rapporti correntizi e delle nomine appare dirimente. Il fatto che il dott. Ferri fosse un esponente di spicco della corrente Magistratura Indipendente non è infatti sufficiente a dimostrare l’esistenza di un *focus* investigativo nei suoi confronti.

I contatti e le frequentazioni tra il dott. Palamara e il dott. Ferri non sono indice idoneo a dimostrare l’orientamento “mirato” delle indagini anche verso il secondo, tenuto conto della scarsità di contatti (sedici, tra il 12 marzo e l’8 maggio del 2019) e della tipologia degli stessi, caratterizzati sempre da contenuti riferibili solo all’attività associativa e mai alle vicende corruttive oggetto del procedimento penale.

Analogamente, il richiamo a “*elementi di opacità*” nei rapporti tra i dott. Palamara e il dott. Ferri contenuto nella nota del GICO del 18 aprile 2019, n. 191924 e nella richiesta di proroga del 19 aprile 2019, non è sufficiente a dimostrare che il dott. Ferri fosse entrato nel perimetro delle indagini, che avevano ad oggetto il delitto di corruzione contestato al dott. Palamara. Questa

Sezione, con sentenza n. 139 del 2020, ha del resto ritenuto che tale nota, “*come puntualmente chiarito in sede di audizione testimoniale dei testi Di Bella e Mastrodomenico, aveva riguardo a situazioni (relative a rapporti che riguardavano anche altri soggetti, quali, in particolare, Claudio Lotito e il notaio Ciampini) non immediatamente chiare (e in tal senso, appunto, «opache») alla P.G. operante, ma rispetto alle quali in alcun modo sono mai stati anche soltanto ipotizzati possibili oggetti di attività investigativa coinvolgenti il dott. Ferri*”.

Alla richiesta di proroga del 15 maggio 2019 non può essere assegnata valenza retroattiva al fine di dimostrare il carattere “*mirato*” dell’intercettazione del 9 maggio 2019, neppure in considerazione del richiamo al contenuto delle intercettazioni del 17 e 18 aprile 2019, dalla quale non è possibile desumere alcun indizio di reità nei confronti del dott. Ferri.

Inoltre, è risultato provato che l’ascolto delle conversazioni “*preparatorie*” dell’incontro notturno presso l’Hotel Champagne, e specificamente di quella c.d. “*predittiva*” n. 8498 delle ore 19:05 dell’8 maggio 2019, sia avvenuto solo dopo che detto incontro e la relativa captazione erano avvenuti (a metà mattinata del giorno successivo), come attestato sia dal verbale della trascrizione sia da conformi deposizioni testimoniali (Di Bella e Del Prete) assunte nel corso del procedimento a carico del dott. Palamara. Lo stesso dicasi della conversazione ambientale tra i dottori Palamara e Spina del precedente 7 maggio 2019, nel corso della quale si faceva riferimento ad un incontro programmato per la sera successiva con “*Cosimo e Luca*”, che risulta ascoltata solo alle 18:42 dell’8 maggio 2019, interrompendosi l’ascolto pochi minuti dopo, ad opera del Maresciallo Gorrea della G.d.F., “*staccato*” dal servizio alle 19:00.

La direttiva del 10 maggio 2019 del P.M. di Perugia - che invitava gli operatori di P.G. a non attivare il microfono qualora fosse emersa con certezza, dal contenuto delle conversazioni, la prossima interlocuzione con un parlamentare - aveva inoltre uno scopo meramente precauzionale, stante il fatto che non vi era stato e non vi fu alcun ampliamento della direzione delle indagini, rimaste sempre focalizzate sulla persona del dott. Palamara (Cass., S.U., sent. n. 22302/2021). E’ del resto evidente l’impossibilità di considerare tale direttiva come indice della direzione dell’indagine nei confronti di parlamentari, anche perché dalla stessa direttiva si ricava che i microfoni avrebbero dovuto rimanere accesi laddove la presenza di un parlamentare fosse emersa in maniera casuale e imprevedibile e comunque la nota presupponeva che, a quella data, l’indagine non avesse avuto di mira un parlamentare perché, altrimenti, il microfono non avrebbe per definizione potuto essere attivato (Cass., S.U., sent. n. 22302 del 2021).

Neppure la ricorrenza del nome “*Cosimo*” quale interlocutore abituale del dott. Palamara o la circostanza che, prima del 9 maggio 2019, alcuni incontri tra il dott. Palamara e il dott. Ferri siano stati monitorati e che varie conversazioni cui ha preso parte il dott. Ferri siano state intercettate, sono sufficienti a dimostrare che gli investigatori, attraverso il *trojan* inoculato sul telefono del dott.

Palamara, mirassero, non solo ad apprendere circostanze utili ai fini dell'indagine per il delitto di corruzione oggetto del procedimento penale n. 6652/18 R.G.N.R., ma anche alla captazione delle conversazioni del dott. Ferri relative al conferimento degli incarichi dei magistrati.

La Camera, infine, ha considerato aspetti del tutto estranei all'oggetto della valutazione da compiere prendendo in considerazione, ad esempio, le metodiche di captazione, la loro modalità tecnica di trasmissione via *server*, l'architettura informatica degli strumenti, ovvero elementi involgenti profili giuridici e tecnici, peraltro esplorati e definiti nelle sopra richiamate decisioni della Sezione disciplinare, dell'Autorità giudiziaria di Perugia e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Si tratta, all'evidenza, di aspetti sui quali alla Camera non compete alcuna valutazione, essendo irrilevanti al fine dell'individuazione della direzione dell'indagine e quindi della determinazione circa il carattere "indiretto" o "casuale" delle Captazioni. Considerazioni del genere sembrano volte a mettere in discussione la legittimità dell'indagine svolta sotto profili, però, che non compete alla Camera valutare.

#### **Sussistenza della materia di un conflitto di attribuzioni**

11.- La giurisprudenza costituzionale ha chiarito (cfr. § 6) che le immunità e le prerogative previste dall'art. 68 Cost. sono volte a proteggere l'attività parlamentare dalle interferenze giudiziarie illegittime, perché effettuate "*con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione*", identificandosi il bene protetto "*con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto*" (sent. n. 390 del 2007).

L'intento persecutorio sussiste quando l'autorità giudiziaria, senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, disponga un atto di indagine "*volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare*" (sent. n. 390/2007), ciò che accade "*tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione*", per essere emersi "*non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo*" (sent. n. 113 del 2010), sicché l'atto, benché riferito a utenze di interlocutori abituali del parlamentare, risulti in realtà avvenuto "*al precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare*" (sent. n. 38 del 2019).

Laddove manchi dimostrazione che l'intercettazione era diretta a captare le conversazioni di un parlamentare, la stessa deve considerarsi "*casuale*". In questo secondo caso, spetta soltanto all'autorità giudiziaria, onerata di darne adeguata motivazione, il bilanciamento tra l'esigenza investigativa e la direttiva costituzionale di protezione delle comunicazioni dei parlamentari sotteso alla ritenuta "*necessità*" dell'elemento probatorio cui attiene la richiesta di

autorizzazione. Alla Camera spetta soltanto verificare se l'autorità giudiziaria abbia motivato in maniera plausibile circa la "necessità" dell'utilizzo delle intercettazioni.

Ad avviso della Sezione disciplinare, la Camera dei deputati non ha correttamente applicato tali principi al caso in esame, erroneamente qualificando le Captazioni come aventi natura "indiretta".

12.- Nella specie, la Camera non si è limitata a valutare diversamente, rispetto a quanto fatto dalla Sezione disciplinare e dalle varie autorità giudiziarie che hanno, a vario titolo, conosciuto gli atti del procedimento penale a carico del dott. Palamara, il compendio probatorio complessivamente offerto alla sua considerazione. Essa ha ritenuto che il dott. Ferri fosse entrato nel mirino dell'indagine penale sin dalla origine di questa e che, conseguentemente, vengano in rilievo nel caso che ci occupa intercettazioni "indirette" e non già "casuali", disattendendo i criteri che, secondo la giurisprudenza costituzionale, devono improntare la valutazione delle operazioni di intercettazione involgenti la figura di parlamentari. Ma, in tal modo, ha finito per esorbitare dall'ambito delle proprie attribuzioni trasformando, di fatto, la garanzia posta dall'art. 68 Cost. in un privilegio di *status*, con evidente eccedenza rispetto allo scopo della previsione costituzionale.

La Camera dei deputati ha travalicato il perimetro della valutazione ad essa spettante, poiché ha reinterpretato il compendio probatorio trasmesso da questa Sezione disciplinare in contrasto con gli elementi di fatto emergenti dagli atti. L'impianto argomentativo che sorregge la decisione di diniego dell'autorizzazione della Camera implica che l'autorità giudiziaria di Perugia avrebbe violato sia l'obbligo di iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* sia l'art. 68 Cost., ponendo strumentalmente sotto controllo l'utenza del dott. Palamara con l'intento di intercettare le comunicazioni del dott. Ferri. Ma l'assunto secondo cui il dott. Ferri sarebbe stato sin dal principio nel mirino delle indagini non è suffragato da alcun elemento di fatto. Come più volte evidenziato, nell'ambito del procedimento penale n. 662/18 R.G.N.R. il dott. Ferri non è mai stato indagato, non essendo mai emersi indizi di reità a suo carico.

13.- Vi è, infine, da segnalare che la Camera dei deputati sembra aver valutato le Captazioni come se le stesse fossero state effettuate all'interno del procedimento disciplinare o comunque in vista del promovimento di un'azione disciplinare nei confronti del dott. Ferri. Si tratta di una prospettiva non corretta. La legge n. 140 del 2003 esige che la valutazione circa il carattere, "casuale" o meno, delle Captazioni, debba essere svolta avendo a riferimento la direzione dell'indagine penale, non di quella disciplinare, che non è la sede in cui dette captazioni e intercettazioni sono state effettuate e che è solo il luogo processuale in cui tali atti, *aliunde* effettuati vengono recepiti

In altre parole, la "lente" attraverso la quale si deve guardare, nel singolo caso, allo svolgimento dell'indagine, per dire se vi sia o non vi sia *fumus* di

aggiramento della garanzia costituzionale, è esclusivamente quella della prospettiva punitiva penale, dunque quella che esige che sia delineato almeno per sommi capi un fatto-reato; non certo un illecito disciplinare funzionale, posto che di sicuro non rientra fra le attribuzioni della giurisdizione penale accertare violazioni deontologiche e perseguirne i responsabili in vista di una sanzione incidente sul solo rapporto di servizio tra il magistrato e lo Stato, senza alcun effetto, neppure indiretto, sulla continuità e sul libero svolgimento del mandato parlamentare.

Tuttavia, in nessun punto della pur ampia discussione risultante dai resoconti di Giunta prima e di Assemblea poi è dato di individuare a quale fattispecie penalmente rilevante o a quale contesto di illiceità (penale) la presenza del dott. Ferri nelle interlocuzioni con gli altri partecipanti alla riunione del 9 maggio 2019 potesse allora o possa oggi essere collegata. Dalla documentazione trasmessa alla Camera dei deputati risulta del resto che, all'esito della trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria di Perugia del copioso materiale relativo al procedimento penale a carico del dott. Palamara, comprendente trascrizioni di conversazioni con vari magistrati, non vi è stata alcuna iscrizione nel registro degli indagati di tali magistrati, per i quali è stato invece dato avvio a iniziative disciplinari. La stessa situazione si è delineata con riguardo alla posizione del dott. Ferri per la vicenda della riunione dell'8/9 maggio 2019, oggetto delle incolpazioni elevate nei suoi confronti.

14.- In definitiva, nessuna delle considerazioni svolte dalla Camera dei deputati, considerata in sé o in rapporto con le altre, è sufficiente a dimostrare che le risultanze probatorie in atti, lette alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza costituzionale, permettono di qualificare le Captazioni come aventi natura "*indiretta*".

Emerge invece dalle risultanze probatorie in atti, lette alla luce dei criteri che il diritto vivente ha elaborato in merito agli indici di accertamento della casualità della conversazione captata (tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; attività criminosa oggetto di indagine; numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; arco di tempo della captazione; momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare: cfr. Cass. pen., sentt. nn. 8795 del 2019 e 34552 del 2017), che le Captazioni hanno natura "*casuale*".

La motivazione della delibera parlamentare si colloca quindi al di fuori dell'ambito operativo dell'art. 68 Cost., attraverso un'operazione di rilettura dell'intero contesto probatorio portato alla cognizione parlamentare, come se l'inchiesta, con le intercettazioni e le captazioni, si fosse sviluppata proprio avuto riguardo alle questioni relative alle nomine per incarichi direttivi e alla configurabilità di una qualche violazione disciplinare.

Sicché, l'aver impedito, con il diniego di autorizzazione, l'utilizzazione di quel materiale di prova penalmente neutro, lede le attribuzioni della giurisdizione disciplinare, nella quale, come è noto, le acquisizioni raccolte nel corso del

procedimento penale sono pienamente utilizzabili in considerazione della specialità del procedimento disciplinare, che *“risulta funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione”* (Cass., S.U., sent. n. 9391 del 2021, Sdogati).

Sussiste, pertanto, la materia per il promovimento di un conflitto costituzionale di attribuzione *ex artt.* 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953, non nella forma della *vindicatio potestatis*, bensì sotto il profilo del controllo sull'esercizio del potere in concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio dello stesso (Corte cost., sent. n. 1150 del 1988).

Ciò, non solamente alla stregua di un mero controllo *“esterno”* sulla congruità della motivazione addotta a supporto del diniego di autorizzazione, ma anche attraverso la verifica circa la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l'applicazione della guarentigia (cfr. le sentt. nn. 10 e 11 del 2000). Verifica, questa, che la Corte costituzionale ha numerose volte effettuato per stabilire l'esistenza o meno di una ragione di insindacabilità parlamentare *ex art.* 68, primo comma, Cost., ma che non trova alcun ostacolo alla sua applicazione nel caso di specie, in cui si tratta di stabilire se le Captazioni abbiano natura *“indiretta”*, come ritenuto dalla Camera dei deputati, ovvero *“casuale”*, come ritenuto dalle varie autorità giurisdizionali che hanno esaminato la questione.

#### **La legittimazione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore**

15.- La sezione disciplinare del CSM è legittimata a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2002, relativa al conflitto promosso dalla Sezione disciplinare avverso una delibera parlamentare di applicazione dell'art. art. 68, comma 1, Cost., *«la Sezione disciplinare è competente a dichiarare definitivamente la volontà» del potere cui appartiene – vale a dire del Consiglio superiore – in quanto le sue determinazioni in materia disciplinare sono insuscettibili di qualsiasi revisione o avocazione da parte del plenum, e costituiscono piena e definitiva espressione della potestà disciplinare attribuita dalla Costituzione”*.

Parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost..

#### **P.Q.M.**

Visti l'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 26, Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, propone conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione presa da

quest'ultima in data 12 gennaio 2022 e, conseguentemente, chiede che la Corte costituzionale - previo riconoscimento dell'ammissibilità del conflitto - annulli la delibera che ha negato l'autorizzazione all'utilizzo nell'ambito del giudizio disciplinare R.G. n. 93/2019 delle intercettazioni informatiche indicate in parte motiva.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione del presente provvedimento alla Camera dei deputati, a cura della cancelleria.

Dispone la sospensione del procedimento disciplinare R.G. n. 93/2019 fino alla risoluzione del conflitto.

Si comunichi alle parti.

Roma, 23 marzo 2022

Il Magistrato Segretario

(Adele Verde)  
*Adele Verde*

Il Presidente-Relatore  
(Filippo Donati)

*F. Donati*

Depositato in Segreteria  
Roma, 23 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria  
(Rosalia Venditti)

*Rosalia Venditti*

